



## CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI DELLA PROVINCIA DI VERONA - Stagione venatoria 2024-2025 -

Il presente Calendario venatorio integrativo fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia di cui alla Legge n. 157/1992, alla Legge regionale n. 50/1993, al vigente PFVR 2022-2027, approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85/2023 ed aggiornato con DGR n. 401 del 9/04/2024 avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022" ed al Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025 approvato con DGR n. 668 del 10/06/2024 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto applicabile, al vigente «REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA IN ZONA ALPI» della Provincia di Verona approvato con DCP n. 73/2003 e n. 74/2003 e ss.mm.ii.

### CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER L'UNITA' GESTIONALE "MONTE BALDO"

L'Unità gestionale "Monte Baldo" è costituita dai Comprensori alpini di Brenzone, Malcesine, Torri del Benaco, Ferrara di Monte Baldo, San Zeno di Montagna, Costermano, Caprino Veronese; Rivoli Veronese e Brentino Belluno.

#### Articolo 1 - Stagione venatoria

L'apertura della stagione venatoria 2024-2025 è unica, stabilita il giorno 15 settembre 2024, fatto salvo quanto previsto per la caccia agli Ungulati (cinghiale incluso). La chiusura è stabilita il giorno 30 dicembre 2024, fatto salvo per quanto previsto dal presente calendario integrativo in ordine alle diverse pratiche di caccia.

I periodi di prelievo delle singole specie di fauna selvatica sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025, mentre per il prelievo degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) e per il cinghiale, i termini temporali sono quelli stabiliti dagli specifici provvedimenti approvati dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

#### Articolo 2 – Modalità e giornate di caccia

Per tutta la stagione venatoria è vietata qualsiasi forma di caccia e a qualsiasi specie nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi.

Fatte salve le norme specifiche previste per i singoli istituti venatori e per il prelievo della fauna stanziale, la caccia può essere esercitata, nei seguenti modi:

- a) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o temporaneo, anche con l'uso di richiami vivi, soggetti impagliati e stampi appartenenti alle sole specie ricomprese nel calendario venatorio regionale, può essere esercitata per non più di tre giorni la settimana a scelta, con l'integrazione di due giorni nei mesi di ottobre e novembre da conteggiare dal lunedì. Per la caccia da appostamento fisso, nel percorso da e per l'appostamento il fucile deve essere mantenuto nel fodero e scarico;
- b) dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 è consentita la caccia all'aspetto alla Volpe (oltre che in forma vagante nei modi previsti all'articolo 4) esclusivamente con fucile ad anima rigata, negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale. Per ogni uscita effettuata a partire dal 01 gennaio 2025 dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa (analogamente che per le uscite al prelievo degli Ungulati), fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi *whatsapp*, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale;



516f7181



- c) la caccia alla Volpe può essere esercitata anche con l'ausilio del cane segugio dal giorno 15 settembre 2024 al giorno 30 gennaio 2025; dal 01 dicembre 2024 fino al 30 gennaio 2025 solo in battuta, organizzata con un minimo di quattro (4) cacciatori e previa comunicazione alla Polizia provinciale da parte di ciascun Comprensorio alpino Per ogni uscita dovranno essere riposti, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa comprensivi dell'elenco dei partecipanti alla battuta, fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi *whatsapp*, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale;
- d) per quanto riguarda il prelievo della Volpe all'interno delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) si applica quanto previsto all'articolo 11 del presente calendario venatorio integrativo.

### Articolo 3 – Prelievo degli Ungulati

Per il prelievo degli Ungulati Cervidi e Bovidi si applicano le disposizioni stabilite dalle direttive approvate dal Presidente della Provincia con deliberazione n. 80 del 20 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché dai relativi provvedimenti di assegnazione dei capi oggetto di abbattimento durante la stagione venatoria 2023-2024, approvati dalla Struttura regionale di Verona dell'unità organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria".

Per il prelievo del cinghiale si applicano le disposizioni stabilite con appositi e separati atti adottati dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e dalle direttive tecnico-operative approvate dalla Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 successive modifiche e integrazioni.

### Articolo 4 – Caccia in forma vagante e da appostamento.

La caccia alla selvaggina stanziale (inclusa la Volpe) e migratoria, in forma vagante, anche con l'uso del cane, ad esclusione di quella agli Ungulati (cinghiale incluso), può essere esercitata dal giorno 15 settembre 2024 al giorno 30 dicembre 2025, fatto salvo che per il Comprensorio alpino di San Zeno di Montagna, la cui chiusura è fissata a partire dal 09 dicembre 2024, e per il Comprensorio alpino di Brenzone, la cui chiusura riguarda l'uso dei cani (articolo 8, comma 5).

La caccia da appostamento temporaneo e da appostamento fisso può essere esercitata dal giorno 15 settembre 2024 al giorno 30 dicembre 2024.

Per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre, è prevista l'integrazione di due (2) giornate, conformemente a quanto stabilito al punto 5. del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024-2025 e all'articolo 2, lettera a) del presente calendario venatorio integrativo.

Per quanto non espressamente sopra previsto si applicano le disposizioni previste dal calendario venatorio regionale.

### Articolo 5 – Orario della giornata venatoria

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia da appostamento fisso e temporaneo, nonché per la caccia all'aspetto della Volpe, sono fissati dal calendario venatorio regionale.

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia vagante, anche con l'uso del cane, sono fissati in conformità dei seguenti orari:

Mese	Periodo	Inizio	Termine
Settembre 2024	dal 15 al 30	7:00 ora legale	19:15 ora legale
Ottobre 2024	dal 02 al 14	7:30 ora legale	18:30 ora legale
	dal 16 al 26	8:00 ora legale	18:00 ora legale
	dal 27 al 31	7:15 ora solare	16:45 ora solare
Novembre 2024	dal 02 al 14	7:15 ora solare	16:45 ora solare
	dal 16 al 30	7:30 ora solare	16:15 ora solare
Dicembre 2024	dal 1° al 15	8:00 ora solare	16:15 ora solare
	dal 16 al 30	8:15 ora solare	16:15 ora solare



516f7181



Il prelievo di selezione agli Ungulati (Cervidi e Bovidi) può essere svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, mentre per quanto riguarda il cinghiale si applica quanto previsto dalla Struttura regionale competente con il relativo piano di abbattimento.

L'orario deve essere osservato anche per l'uso del cane da caccia.

Ciascun Comprensorio alpino può deliberare la chiusura della giornata venatoria del sabato alle ore 13:00, comunicando l'adozione del provvedimento alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e al Comando del Corpo di Polizia provinciale e provvedendo ad informare tutti i soci.

#### **Articolo 6 – Esercizio della caccia sulla neve**

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia da appostamento alla piccola selvaggina migratoria e per la caccia di selezione agli Ungulati e per le battute organizzate e per la caccia all'aspetto alla Volpe.

#### **Articolo 7 – Carnieri e limitazioni dei capi**

Al cacciatore è consentito il seguente prelievo massimo, fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio generale per le aziende agri-turistico e faunistico venatorie:

- a) selvaggina stanziata: due (2) capi giornalieri per un massimo di 35 capi stagionali, di cui una sola Lepre, con un massimo di tre (3) capi stagionali. Per la Starna, due (2) capi giornalieri dal 15 settembre 2024 al 30 novembre 2024 e un (1) giornaliero nel mese di dicembre, come da calendario venatorio regionale 2024-2025;
- b) Ungulati, cinghiale incluso: il numero massimo di capi di Ungulati che possono essere prelevati giornalmente è fissato dal relativo piano di abbattimento, ai sensi della DGR n. 192 del 27 febbraio 2024. Il carniere stagionale di Ungulati è pari complessivamente a n. 35 capi;
- c) selvaggina migratoria: come da calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025.

Il prelievo della Starna è vietato nel Comprensorio alpino di San Zeno di Montagna.

#### **Articolo 8 – Impiego dei cani**

Ogni cacciatore non può usare più di due (2) cani con il limite di quattro (4) cani per comitiva.

Chi usufruisce di permesso d'ospite può utilizzare i cani con le seguenti modalità e comunque fermo restando il limite di quattro (4) cani per comitiva (squadra):

- a) Comprensori alpini di Brenzone e di Malcesine: massimo un (1) cane sia esso da ferma o da seguita;
- b) Comprensori alpini di Costermano e di Torri del Benaco: massimo due (2) cani da ferma;
- c) Comprensorio alpino di Caprino Veronese: massimo due (2) cani da ferma o un (1) cane da seguita;
- d) Comprensori alpini di Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, San Zeno di Montagna e di Rivoli Veronese: massimo due (2) cani siano essi da ferma o da seguita.

L'uso del cane da seguita, segugio o suo incrocio ed altre razze considerate da seguita, è vietato a partire dal 01 dicembre 2024 (incluso), fatto salvo per quanto riguarda il prelievo della Volpe.

Nel Comprensorio alpino di Brenzone, nell'area sottostante all'attuale oasi di protezione del monte Baldo compresa tra il Baito Buse, il Forcellin di Trovai e il Forcellin di Zovel, sono vietati l'accesso e l'impiego dei cani, sia da seguita che da ferma.

Nello stesso Comprensorio alpino di Brenzone, dal 09 dicembre al 30 dicembre 2024, è vietato l'uso del cane da ferma al di sopra di Via Prada, dalla partenza della Funivia Prada - Costabella proseguendo verso nord per Punta Veleno, fino a Malga Brione. E' compito del Comprensorio alpino rendere edotti i propri soci, sia annuali che temporanei, dell'istituzione delle sopraccitate limitazioni.

#### **Articolo 9 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia**



516f7181



L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti agli iscritti esclusivamente nel Comprensorio alpino di appartenenza su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre dieci (10) giorni dall'ultimo sfalcio, con le modalità previste al comma 2.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 18 agosto al 08 settembre 2024 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 7:30 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, fatto salvo che nelle Zone di protezione speciale (Z.P.S.) ove l'addestramento dei cani è consentito a partire dal 01 settembre sino al 08 settembre 2024 con le stesse modalità.

Oltre tali periodi l'addestramento dei cani è consentito solo nelle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia.

#### **Articolo 10 – Prelievo del Gallo forcello (Fagiano di monte)**

Il prelievo del Fagiano di monte maschio (Gallo forcello) verrà eventualmente autorizzato con apposito provvedimento dell'Unità organizzativa regionale "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria", sulla base delle risultanze dei censimenti effettuati durante l'anno 2024.

#### **Articolo 11 - Limitazioni specifiche per le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)**

Il prelievo venatorio nelle Zone di Protezione Speciale è regolamentato dal punto 13. del calendario venatorio regionale per la stagione 2023-2024. Sono previste le seguenti ulteriori specifiche prescrizioni:

- a) Il prelievo della Beccaccia è consentito a partire dal 02 ottobre 2024;
- b) La caccia alla Volpe durante il mese di gennaio è consentita esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica nel periodo compreso tra il 01 gennaio (incluso) e il 30 gennaio 2025 (incluso);
- c) per quanto riguarda l'addestramento e allenamento dei cani da caccia valgono le prescrizioni stabilite all'articolo 9 del presente calendario integrativo per la caccia nella Zona faunistica delle Alpi.

#### **Articolo 12 – Divieti**

È vietata la caccia a rastrello in più di tre persone compresi i battitori.

È vietato il prelievo venatorio del Gallo cedrone, Pernice bianca, Coturnice, Francolino di monte, Lepre bianca e Marmotta, nonché delle altre specie stabilite per legge.

È vietata la caccia all'aspetto alla Beccaccia.

Il prelievo della Starna è vietato nel Comprensorio alpino di San Zeno di Montagna.

È vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

È vietato detenere selvaggina viva da parte di chi non abbia ottenuto il permesso dalla competente autorità amministrativa.

È fatto divieto di disperdere ed abbandonare sul terreno i bossoli delle cartucce esplose, contenitori o altro materiale di plastica ed ogni altro rifiuto.

È vietato raccogliere le spoglie di animali trovati morti o feriti; in tali casi si deve avvertire la Polizia provinciale e il Comprensorio alpino, segnalando il luogo del ritrovamento.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati negli istituti venatori ove non si è iscritti.

#### **Articolo 13 - Permessi d'ospite**

Il Comprensorio alpino può rilasciare permessi giornalieri individuali d'ospite, tanto per la caccia alla selvaggina migratoria quanto per la caccia alla selvaggina stanziale, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della L.R. n. 50/93.

Nei permessi d'ospite dovrà essere indicato il nominativo del socio accompagnatore che si farà garante del rispetto delle norme regolamentari da parte dell'ospite: tale prescrizione è obbligatoria nel caso di caccia alla fauna stanziale, mentre invece per la caccia alla fauna migratoria la previsione della stessa è in capo al Comprensorio alpino.

Il numero e le modalità di rilascio dei permessi giornalieri per gli ospiti sono stabiliti dal Comitato direttivo e dal Commissario straordinario del Comprensorio alpino interessato, garantendo comunque la disponibilità di due (2)



51647181



permessi d'ospite nell'arco della presente stagione venatoria ad ogni socio iscritto. Il Comprensorio alpino determina il costo per il rilascio di ogni permesso per un importo non superiore a € 70,00.

I capi di selvaggina stanziale sono computati a carico del socio e dovranno essere segnati sul tesserino regionale.

#### **Articolo 14 - Disposizioni finali**

Il Comprensorio alpino, ai fini di valutazione statistica dell'efficacia dei ripopolamenti e dell'entità del prelievo venatorio, potrà rilasciare una tessera e/o scheda a ciascun socio o titolare di permesso d'ospite, sulla quale il cacciatore dovrà annotare i capi abbattuti di fauna stanziale. La stessa, al termine della stagione venatoria, andrà consegnata al Comprensorio alpino per la successiva analisi statistica. I dati raccolti dovranno essere trasmessi alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente entro il 30 aprile 2025.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.

## **CALENDARIO VENATORIO INTEGRATIVO PER L'UNITÀ GESTIONALE "LESSINIA"**

L'Unità gestionale "Lessinia" è costituita dai Comprensori alpini di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Negrar, Fumane, Marano di Valpolicella, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Cerro Veronese, Velo Veronese, Badia Calavena, San Mauro di Saline, Selva di Progno.

#### **Articolo 1 - Stagione venatoria**

L'apertura della stagione venatoria 2024-2025 è unica, stabilita il giorno 15 settembre 2024, fatto salvo che per la caccia agli Ungulati (cinghiale incluso) e per quanto previsto all'articolo 1 del calendario venatorio regionale 2024-2025 in ordine alla "preapertura". La chiusura è stabilita il giorno 30 gennaio 2025, fatto salvo per quanto previsto all'articolo 3 del calendario venatorio regionale 2024-2025 riguardo il "posticipo del prelievo" e per quanto previsto dal sopraccitato calendario integrativo in ordine alle diverse pratiche di caccia.

I periodi di prelievo delle singole specie di fauna selvatica sono stabiliti dal calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025, mentre per il prelievo degli Ungulati (Cervidi e Bovidi) i termini temporali sono quelli stabiliti dagli specifici provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

#### **Articolo 2 – Modalità e giornate di caccia**

Per tutta la stagione venatoria è vietata qualsiasi forma di caccia e a qualsiasi specie nei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi.

Fatte salve le norme specifiche per i Comprensori alpini e al prelievo della fauna stanziale, la caccia può essere esercitata, nei seguenti modi:

- a) la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o temporaneo, anche con l'uso di richiami vivi, soggetti impagliati e stampi appartenenti alle sole specie ricomprese nel calendario venatorio regionale, può essere esercitata per non più di tre giorni la settimana a scelta, con l'integrazione di due giorni nei mesi di ottobre e novembre da conteggiare dal lunedì. Per la caccia da appostamento fisso, nel percorso da e per l'appostamento il fucile deve essere mantenuto nel fodero e scarico;
- b) dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 è consentita la caccia all'aspetto alla Volpe (oltre che in forma vagante nei modi previsti all'articolo 4) esclusivamente con fucile ad anima rigata, negli orari stabiliti dal



516f7181



calendario venatorio regionale. Per ogni uscita effettuata a partire dal 01 gennaio 2025 dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa (analogamente che per le uscite al prelievo degli Ungulati), fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi WhatsApp, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale;

- c) la caccia alla Volpe può essere esercitata anche con l'ausilio del cane segugio dal giorno 15 settembre 2024 al giorno 30 gennaio 2025; dal 01 dicembre 2024 fino al 30 gennaio 2025 solo in battuta organizzata con un minimo di quattro (4) cacciatori, previa comunicazione alla Polizia provinciale, da parte del Comprensorio alpino, del calendario delle uscite, almeno cinque giorni prima. Per ogni uscita dovranno essere imbucati, nelle apposite cassette, i tagliandi di inizio e di termine della stessa comprensivi dell'elenco dei partecipanti alla battuta, fatta salva la possibilità di adottare procedure diverse di registrazione delle uscite, con particolare riferimento all'utilizzo di messaggi WhatsApp, SMS o altro, previa condivisione con il Comando del Corpo di Polizia provinciale.

### **Articolo 3 – Prelievo degli Ungulati**

Per il prelievo degli Ungulati Cervidi e Bovidi si applicano le disposizioni stabilite dalle direttive approvate dal Presidente della Provincia con deliberazione n. 80 del 20 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché dai relativi provvedimenti di assegnazione dei capi oggetto di abbattimento durante la stagione venatoria 2024-2025, approvati dalla Struttura regionale di Verona dell'unità organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria".

Per il prelievo del cinghiale si applicano le disposizioni stabilite dalla Giunta regionale e dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e dalle direttive tecnico-operative approvate dalla Giunta provinciale n. 71 in data 08 maggio 2014 successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 4 – Caccia in forma vagante e da appostamento.**

La caccia alla selvaggina stanziale (inclusa la Volpe) e migratoria, in forma vagante, anche con l'uso del cane, ad esclusione di quella agli Ungulati (cinghiale incluso), può essere esercitata dal giorno 15 settembre al giorno 30 dicembre 2024, per tre (3) giorni alla settimana a scelta, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, negli orari di cui all'articolo 5.

La caccia da appostamento temporaneo e da appostamento fisso può essere esercitata dal giorno 15 settembre 2024 al giorno 30 gennaio 2025, oltre che nelle giornate in preapertura e posticipo previste dal calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025.

Per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre, è prevista l'integrazione di due (2) giornate, conformemente a quanto stabilito al punto 5. del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024-2025 e all'articolo 2, lettera a) del presente calendario venatorio integrativo.

Per quanto non espressamente sopra previsto si applicano le disposizioni previste dal calendario venatorio regionale.

### **Articolo 5 – Orario della giornata venatoria**

L'inizio e il termine della giornata venatoria per la caccia nelle sue diverse forme (ad esclusione della selezione agli Ungulati Cervidi e Bovidi e al cinghiale) sono fissati dal calendario venatorio regionale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

Nei Comprensori alpini di Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Marano di Valpolicella, Velo Veronese e Sant'Anna d'Alfaedo, l'inizio della giornata venatoria per la caccia vagante, anche con l'uso del cane, è posticipato di un'ora rispetto all'orario fissato dal calendario venatorio regionale.

Il prelievo di selezione agli Ungulati (Cervidi e Bovidi) può essere svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, mentre per quanto riguarda il cinghiale si applica quanto previsto dal relativo piano di abbattimento in selezione per la stagione venatoria 2024-2025 approvato dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

L'orario deve essere osservato anche per l'uso del cane da caccia.



516f7181



I Comprensori alpini possono deliberare la chiusura della giornata venatoria del sabato alle ore 13:00, comunicando l'adozione del provvedimento alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria e al Comando del Corpo di Polizia provinciale e provvedendo ad informare tutti i soci.

#### **Articolo 6 – Esercizio della caccia sulla neve**

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia da appostamento alla piccola selvaggina migratoria e per la caccia di selezione agli Ungulati e per le battute organizzate e per la caccia all'aspetto alla Volpe.

#### **Articolo 7 – Carnieri e limitazioni dei capi**

Al cacciatore è consentito il seguente prelievo massimo, fatto salvo quanto previsto dal calendario venatorio generale per le aziende agri-turistico e faunistico venatorie:

- a) selvaggina stanziale: due (2) capi giornalieri per un massimo di 35 capi stagionali, di cui una sola Lepre, con un massimo di tre (3) capi stagionali. Per la Starna, due (2) capi giornalieri dal 15 settembre 2024 al 30 novembre 2024 e un (1) giornaliero nel mese di dicembre, come da calendario venatorio regionale 2024-2025;
- b) Ungulati, cinghiale incluso: il numero massimo di capi di Ungulati che possono essere prelevati giornalmente è fissato dal relativo piano di abbattimento, ai sensi della DGR n. 192 del 27 febbraio 2024. Il carniere stagionale di Ungulati è pari complessivamente a n. 35 capi;
- c) Il numero massimo di capi prelevabile annualmente è fissato in 35 unità;
- d) selvaggina migratoria: come da calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025.

#### **Articolo 8 – Impiego dei cani**

L'uso del cane da seguita, segugio o suo incrocio ed altre razze considerate da seguita, è vietato dal 01 dicembre 2024 (incluso), fatto salvo il disposto dell'articolo 2 lett. c) in merito al prelievo della Volpe.

È vietato l'uso di cani da caccia alla Lepre (cani da seguita) da parte di chi non è socio.

Nel Comprensorio alpino di Velo Veronese la caccia alla Lepre può essere consentita con non più di due (2) cani per squadra.

Nel Comprensorio alpino di Roverè Veronese la caccia alla Lepre e l'utilizzo del cane segugio sono vietati nelle giornate di lunedì e giovedì.

#### **Articolo 9 – Addestramento e allenamento dei cani da caccia**

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti agli iscritti esclusivamente nel Comprensorio alpino di appartenenza dal 18 agosto fino al 08 settembre 2024 nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre dieci (10) giorni dall'ultimo sfalcio. Nel Comprensorio alpino di Sant'Ambrogio di Valpolicella l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito dal 25 agosto fino al 08 settembre negli orari e nelle zone soprammenzionate.

Oltre tale periodo l'addestramento dei cani è consentito solo nelle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia (cd. campi cani).

#### **Articolo 10 - Permessi d'ospite**

I Comprensori alpini possono rilasciare permessi giornalieri individuali d'ospite, tanto per la caccia alla selvaggina migratoria quanto per la caccia alla selvaggina stanziale, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della L.R. n. 50/93.

Nei permessi d'ospite dovrà essere indicato il nominativo del socio accompagnatore che si farà garante del rispetto delle norme regolamentari da parte dell'ospite: tale prescrizione è obbligatoria nel caso di caccia alla fauna stanziale, mentre invece per la caccia alla fauna migratoria la previsione della stessa è in capo al Comprensorio alpino.



516f7181



Il numero e le modalità di rilascio dei permessi giornalieri per gli ospiti sono stabiliti dai comitati direttivi dei Comprensori alpini interessati, garantendo comunque la disponibilità di due (2) permessi d'ospite nell'arco della presente stagione venatoria ad ogni socio iscritto. I Comprensori alpini determinano il costo per il rilascio di ogni permesso per un importo non superiore a € 70,00.

I capi di selvaggina stanziale sono computati a carico del socio e dovranno essere segnati sul tesserino regionale.

#### **Articolo 11 – Divieti**

È vietata la caccia a rastrello in più di tre persone compresi i battitori.

È vietato il prelievo venatorio del Gallo cedrone, Gallo forcello, Pernice bianca, Coturnice, Francolino di monte, Lepre bianca e Marmotta, nonché delle altre specie stabilite per legge.

È vietata la caccia all'aspetto alla Beccaccia.

È vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi a munizione spezzata.

È vietato detenere selvaggina viva da parte di chi non abbia ottenuto il permesso dalla competente autorità amministrativa.

È fatto divieto di disperdere ed abbandonare sul terreno i bossoli delle cartucce esplose, contenitori o altro materiale di plastica ed ogni altro rifiuto.

È vietato raccogliere le spoglie di animali trovati morti o feriti; in tali casi si deve avvertire la Polizia provinciale e il presidente, o suo delegato, del relativo Comprensorio alpino, segnalando il luogo del ritrovamento.

L'addestramento e l'allenamento dei cani sono vietati nei Comprensori alpini ove non si è iscritti.

#### **Articolo 12 - Disposizioni finali**

I Comprensori alpini, ai fini di valutazione statistica dell'efficacia dei ripopolamenti e dell'entità del prelievo venatorio, potranno rilasciare una tessera e/o scheda a ciascun socio o titolare di permesso d'ospite, sulla quale il cacciatore dovrà annotare i capi abbattuti di fauna stanziale. La stessa, al termine della stagione venatoria, andrà consegnata al Comprensorio alpino per la successiva analisi statistica. I dati raccolti dovranno essere trasmessi alla sede territoriale di Verona della Struttura regionale competente entro il 30 aprile 2025.

Per quanto non diversamente previsto dal presente calendario si applicano le norme stabilite dalle vigenti leggi, dal calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025 e dal regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi.



516f7181

